

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 09/07/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 29/1/2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In particolare, parte ricorrente chiede la restituzione *pro quota* delle seguenti somme: euro 90,72 a titolo di commissioni di attivazione, euro 1.612,80 per costi di intermediazione ed euro 236,25 per spese di istruttoria e così per un totale di euro 1.939,77. Oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello di rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce che le disposizioni di riferimento in materia sono ora la L. 103/2023 e soprattutto la successiva L.136/2023 (che tuttavia non ha abrogato la prima): entrambi comunque convergono sul rispetto delle norme civilistiche che attendono all'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), principi generali dell'ordinamento europeo e nazionale, non derogabili nell'applicazione dell'art. 125-sexies TUB prima della novella. Si può quindi affermare che il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125-sexies TUB incontra il limite del divieto di arricchimento senza causa. Il richiamo espresso a tali principi porta ad escludere la ripetibilità di costi che la Banca ha sostenuto per prestazioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

già interamente rese in favore del cliente ed esauritesi nella fase anteriore alla stipulazione del contratto, quali i costi upfront su cui si controverte (spese di istruttoria). Lo stesso principio vale ed ancor di più per i costi dei terzi per i quali il richiamo espresso alle regole dell'indebitato e dell'ingiustificato arricchimento esclude espressamente la possibilità che il finanziatore sia tenuto al rimborso di costi non incassati, da lui non determinati e non dipendenti dalla sua organizzazione. In conclusione, l'intermediario chiede quindi: *“Voglia l'On. Collegio, verificata la carenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue: 1) In via principale: rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme, tenuto conto di quanto già rimborsato dal ricorrente pari ad € 63,00 a titolo di ulteriori abbuoni; rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria, di attivazione e di intermediazione. 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto complessivamente rimborsato al cliente a titolo di ulteriori abbuoni pari ad € 63,00”*.

Parte ricorrente in sede di repliche insiste per l'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 57/120, sulla base di conforme conteggio estintivo, del quale è versata in atti quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione del finanziamento e della disciplina pattizia, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 octies, comma 2 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 giacché - in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11 octies deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Alla luce di quanto sopra, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (25 luglio 2021), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione



dell'anticipata estinzione - sia i costi cd. recurring (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi c.d. up front (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Ciò premesso, per quanto concerne il criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso di detti oneri (non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l'autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità:

- a) per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare;
- b) per i costi up front, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si precisa inoltre che - relativamente alle imposte ed oneri erariali - è orientamento condiviso tra i Collegi che esse costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce quale sostituto d'imposta, adempiendo ad un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Ancora, con specifico riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro-rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al medesimo.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Tutto sopra considerato, con riguardo agli oneri commissionali in merito ai quali si

